Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 173

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 15 luglio 1961 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il 5 luglio, alle ore 12,30, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale il signor Subarna Shamsher Jung Bahadur Rana, il quale gli ha presentato le Lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Ambasciatore straordinario e plenipotenziario del Nepal.

(4190)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1961, n. 554.

Assegnazione di fondi per lire 23.342.690.000 allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1960-1961, a norma dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. (Terzo provvedimento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Viste le leggi 18 ottobre 1960, n. 1206 e 19 ottobre 1960, n. 1197;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1960-61, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Cap. n. 9. — Retribuzioni, ecc.	L.	1.640.000
Cap. n. 41. — Stipendi, ecc. . .	»	6.777.000.000
Cap. n. 69. — Stipendi, ecc. . .	»	14.465.000.000
Cap. n. 78. — Stipendi, ecc. . .	»	679.750.000
Cap. n. 87. — Stipendi, ecc. . .	»	1.300.000.000
Cap. n. 108. — Stipendi, ecc. . .	»	30.000.000
Cap. n. 116. — Stipendi, ecc. . .	»	40.700.000
Cap. n. 218. — Accademie di belle arti, ecc. Stipendi, ecc. .	»	36.600.000
Cap. n. 251. — Retribuzioni, ecc.	»	12.000.000
	L.	23.342.690.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1961

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *luglio* 1961
Atti del Governo, registro n. 137, *foglio n.* 124. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 giugno 1961, n. 555.

Assegnazione di fondi per lire 40.773.467.700 agli stati di previsione di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1960-1961, a norma dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. (Quarto provvedimento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Viste le leggi 18 ottobre 1960, nn. 1198, 1200, 1205, 1206 e 1211, 19 ottobre 1960, n. 1197, 21 ottobre 1960, n. 1209; 25 ottobre 1960, nn. 1210 e 1214; 26 ottobre 1960, nn. 1201, 1202, 1203 e 1204;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario 1960-61, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero del tesoro:		
Cap. n. 7. — Interessi di buoni del tesoro, ecc.	L.	8.050.000.000
Cap. n. 49. — Stipendi, ecc. . .	»	16.630.000
Cap. n. 92. — Stipendi, ecc. . .	»	99.200.000
Cap. n. 97. — Assegni, ecc. . .	»	24.000.000
Cap. n. 260. — Stipendi, ecc. . .	»	165.000.000
Cap. n. 268. — Assegni, ecc. . .	»	180.000.000
Cap. n. 361. — Stipendi, ecc. . .	»	22.500.000
Ministero delle finanze:		
Cap. n. 66. — Vincite al lotto .	»	2.000.000.000
Cap. n. 68. — Stipendi, ecc. . .	»	587.000.000
Cap. n. 69. — Indennità militare, ecc.	»	314.000.000
Cap. n. 143. — Assegni, ecc . .	»	200.000.000
Ministero di grazia e giustizia:		
Cap. n. 30. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	1.600.000.000
Ministero degli affari esteri:		
Cap. n. 4. — Stipendi, ecc. . .	»	33.385.000
Cap. n. 13. — Stipendi, ecc. . .	»	66.000.000

Ministero della pubblica istruzione:

Cap. n. 28. — Pensioni ordinarie, ecc.	L.	11.000.000.000
Cap. n. 56. — Scuole magistrali, ecc. Stipendi, ecc.	»	13.400.000
Cap. n. 69. — Stipendi, ecc.	»	3.650.000.000
Cap. n. 87. — Stipendi, ecc.	»	500.000.000
Cap. n. 206. — Paghe, ecc.	»	115.000.000
Cap. n. 251. — Retribuzioni, ecc.	»	27.516.000
Ministero dell'interno:		
Cap. n. 36. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	700.000.000
Cap. n. 51. — Corpo delle guardie pubblica sicurezza. Stipendi, ecc.	»	1.100.000.000
Ministero dei lavori pubblici:		
Cap. n. 57. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	200.000.000
Ministero dei trasporti:		
Cap. n. 6. — Stipendi, ecc.	»	135.000.000
Cap. n. 8. — Retribuzioni, ecc.	»	85.000.000
Cap. n. 32. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	20.000.000
Ministero della difesa:		
Cap. n. 13. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	8.053.000.000
Cap. n. 14. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	50.000.000
Cap. n. 19. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	292.000.000
Cap. n. 204. — Stipendi, ecc.	»	305.000.000
Cap. n. 205. — Stipendi, ecc.	»	1.025.000.000
Ministero dell'agricoltura e delle foreste:		
Cap. n. 101. — Retribuzioni, ecc.	»	24.900.000
Ministero dell'industria e del commercio:		
Cap. n. 6. — Stipendi, ecc.	»	18.500.000
Cap. n. 28. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	54.000.000
Ministero del lavoro e della previdenza sociale:		
Cap. n. 32. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	40.500.000
Ministero della marina mercantile:		
Cap. n. 34. — Pensioni ordinarie, ecc.	»	56.936.700
	L.	40.773.467.700

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 giugno 1961

GRONCHI

FANFANI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1961
Atti del Governo, registro n. 137, foglio n. 125. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 21 aprile 1961.

Nuove modalità di pagamento dei dodicesimi d'integrazione di tassa dovuti per i libretti di abbonamento alle radioaudizioni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il n. 232, lettera *a*), della tabella allegato *A* al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, il quale stabilisce che la tassa dovuta per i libretti di abbonamento alle radioaudizioni deve essere pagata in modo ordinario;

Visto l'art. 2, terzo comma, del citato decreto presidenziale, il quale stabilisce che i dodicesimi d'integrazione della tassa annuale dovuti per i provvedimenti amministrativi in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto stesso dovranno essere corrisposti mediante versamento sul conto corrente postale intestato al competente Ufficio del registro, per quelle voci per le quali la tabella allegato *A* stabilisce che il tributo deve essere pagato in modo ordinario;

Considerata l'opportunità di stabilire che i predetti dodicesimi siano, invece, pagati esclusivamente a mezzo marche e che le tasse annuali siano versate sul conto corrente intestato all'Ufficio del registro competente insieme col canone di abbonamento;

Visto l'art. 3, ultimo comma, del testo unico sopra richiamato, che dà facoltà al Ministro per le finanze di variare, con proprio decreto, il modo di pagamento delle tasse di concessione governativa stabilite dalla tabella allegato *A* allo stesso testo unico;

Decreta:

Articolo unico.

I dodicesimi della tassa annuale di concessione governativa dovuti a titolo di integrazione, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, per i libretti di abbonamento alle radioaudizioni in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto stesso debbono essere pagati esclusivamente a mezzo di marche da apporsi sulla ricevuta di versamento dell'intero canone corrisposto per l'anno 1961 o della prima rata del canone stesso.

Il pagamento delle tasse annuali dovute ai sensi del n. 232, lettere *a*) e *d*) della tabella allegato *A* al succitato testo unico, sui libretti di abbonamento alle radiodiffusioni deve essere effettuato dai contribuenti, alle scadenze stabilite esclusivamente mediante versamento sul conto corrente postale intestato al competente Ufficio del registro, con l'uso dei moduli di versamento contenuti nei libretti stessi.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 aprile 1961

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1961
Registro n. 21 Finanze, foglio n. 230

(4236)

DECRETO MINISTERIALE 20 giugno 1961.

Dichiarazione di pubblica utilità degli impianti costituenti il ripetitore TV-MF di Caramanico (Pescara) della RAI-Radiotelevisione Italiana, e di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere relative alla loro sistemazione e funzionamento.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge del 25 giugno 1865, n. 2359, modificata con la legge 18 dicembre 1879, n. 5188;

Visto l'art. 20 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1067, contenente norme per il servizio delle comunicazioni senza filo;

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e le successive modificazioni;

Visti gli articoli 180 e seguenti del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 31 della convenzione con la RAI-Radiotelevisione Italiana, approvato con decreto del Presidente della Rpubblica 26 gennaio 1952, n. 180;

Vista la domanda in data 2 maggio 1961, con la quale la RAI-Radiotelevisione Italiana chiede che vengano dichiarati di pubblica utilità gli impianti costituenti il ripetitore TV-MF di Caramanico (Pescara) e che inoltre vengano dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla costruzione di detto impianto;

Vista ed approvata la relazione tecnica con i relativi allegati;

Considerati il carattere di pubblico interesse e di pubblica utilità degli impianti di cui trattasi e la assoluta necessità di assicurare il funzionamento del servizio di radiodiffusione e televisione;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

1. — Gli impianti costituenti il ripetitore TV-MF di Caramanico (Pescara) della RAI-Radiotelevisione Italiana sono dichiarati di pubblica utilità. Sono dichiarate, inoltre, di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere relative alla sistemazione ed al funzionamento dei medesimi.

2. - Per la sistemazione degli impianti di cui al precedente articolo e per assicurare il regolare funzionamento dei medesimi, la RAI-Radiotelevisione Italiana potrà richiedere nei modi di legge ed alle autorità competenti, la espropriazione totale o parziale degli immobili indicati con colorazione rossa nella planimetria allegata e potrà richiedere inoltre la imposizione della servitù e delle limitazioni del diritto di proprietà che si renderanno necessarie all'esercizio ed al funzionamento degli impianti.

3. — Le espropriazioni e le imposizioni di servitù di cui al presente decreto, come pure le opere relative alla sistemazione degli impianti dovranno essere iniziate entro 400 giorni da la data di pubblicazione del presente decreto e compiute entro il termine di 3 anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 giugno 1961

Il Ministro: SPALLINO

(4222)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1961.

Approvazione di una nuova tariffa di assicurazione sulla vita presentata dalla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano, intesa ad ottenere la approvazione di una tariffa di assicurazione sulla durata della vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia di assicurazione di Milano, con sede in Milano.

Tariffa relativa all'assicurazione quinquennale o decennale a premio unico, di annualità temporanee certe, pagabili a rate mensili posticipate dalla morte dell'assicurato, se questa avviene entro il quinquennio o decennio dell'assicurazione e sino al termine del quinquennio o decennio stesso.

Roma, addì 5 luglio 1961

(4272) p. *Il Ministro*: MICHELI

DECRETO MINISTERIALE 11 luglio 1961.

Contingente di grano da conferire agli ammassi per il raccolto 1961.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo 21 giugno 1953, n. 452, convertito nella legge 21 agosto 1953, n. 589, che istituisce l'ammasso per contingente del frumento;

Visto l'art. 1, secondo comma, del decreto suddetto, che demanda al Ministero dell'agricoltura ed al Ministero del tesoro la determinazione del contingente nazionale di frumento da conferirsi annualmente agli ammassi;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente nazionale di frumento da conferirsi agli ammassi per il raccolto 1961 è stabilito nella quantità massima di 8 milioni di quintali, di cui 1,6 milioni di quintali del tipo duro.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 luglio 1961

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RUMOR

Il Ministro per il tesoro
TAVIANI

(4279)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 5 luglio 1961.
Proroga della gestione commissariale del comune di Barlassina.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 5 aprile 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 17 aprile 1961 venne sciolto il Consiglio comunale di Barlassina per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al decreto stesso, è nominato il commissario straordinario per la gestione del Comune suddetto, nella persona del dott. Michele Attardo, funzionario di questa Prefettura.

Alla scadenza del periodo di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, la situazione del comune di Barlassina è tale da richiedere che l'Amministrazione straordinaria venga ulteriormente prorogata.

Sono infatti attualmente in corso di esame da parte del commissario straordinario talune importanti questioni la cui soluzione appare già indirizzata verso prossime conclusioni e che, sotto ogni aspetto, è consigliabile siano realizzate dal commissario stesso.

Non appare, inoltre, opportuno far procedere alle elezioni per la rinnovazione del Consiglio comunale nel corso della stagione estiva.

Per tali considerazioni ho ritenuto necessario prorogare di tre mesi, decorrenti dal 5 luglio 1961, la gestione commissariale del comune di Barlassina mediante l'unito decreto di pari data, ai sensi dell'art. 10 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203.

Milano, addì 5 luglio 1961

Il prefetto: CELONA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 aprile 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 17 aprile 1961, con il quale si è provveduto allo scioglimento del Consiglio comunale di Barlassina ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del dott. Michele Attardo, funzionario di prefettura;

Considerato che il 5 luglio 1961 è venuto a scadere il termine di tre mesi previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante, venga prorogata di altri tre mesi;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 marzo 1915, n. 148, e 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dal testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Barlassina, affidata al dott. Michele Attardo è prorogata di tre mesi, decorrenti dal 5 luglio 1961.

Milano, addì 5 luglio 1961

Il prefetto: CELONA

(4246)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Deposito dello strumento di ratifica del Protocollo addizionale n. 10 firmato a Parigi il 27 giugno 1958 per la istituzione di una Unione europea di pagamenti.

Il 26 giugno 1961, in base ad autorizzazione disposta con legge 9 marzo 1961, n. 362, è stato depositato in Parigi, presso il Segretariato generale dell'O.E.C.E., lo strumento di ratifica del Protocollo addizionale n. 10 firmato a Parigi il 27 giugno 1958, che apporta emendamenti all'Accordo del 19 settembre 1950 per l'istituzione di una Unione europea di pagamenti.

(4187)

Concessione di exequatur

In data 13 giugno 1961 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Angelo Marino, Vice console onorario di Grecia a Bari.

(4131)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti in data 24 maggio 1961, è stato accolto il ricorso straordinario 27 giugno 1952, prodotto dalla professoressa Giulia Arena avverso la decisione, 26 gennaio 1952, con la quale la Commissione dei ricorsi operante presso il Provveditorato agli studi di Roma aveva respinto il ricorso prodotto dalla citata docente avverso la nomina ad insegnante incaricata, per 12 ore, di pianoforte, nell'anno scolastico 1951-52.

(4120)

Approvazione della nuova convenzione per il mantenimento della Scuola autonoma di ostetricia di Trapani

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1961, registro n. 38, foglio n. 144, è stata approvata la convenzione stipulata in Trapani il 12 ottobre 1960 per il mantenimento della Scuola autonoma di ostetricia nella stessa città.

(4125)

Autorizzazione all'Università di Padova ad acquistare un immobile

Con decreto del Prefetto di Padova n. 18925 in data 24 giugno 1961, l'Università di Padova è stata autorizzata ad acquistare dall'Ente nazionale per le tre Venezie un immobile rurale, sito in Legnaro, al prezzo di L. 16.515.800, descritto in catasto foglio IV, mappa numeri 12, 13, 57, 68 e 69 (parte) e mappa numeri 62, 42, (parte) e 43 (parte).

(4126)

Smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Domenico Zucco, nato a Martirano (Catanzaro) il 26 aprile 1919, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciatogli dalla Università di Napoli in data 19 giugno 1946.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(4223)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Portofino

Con decreto del Presidente della Repubblica, in data 7 giugno 1961, registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1961, registro n. 30 Lavori pubblici, foglio n. 152, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Portofino (Genova).

Copia di tale decreto, munito del visto di conformità all'originale, sarà depositata negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150.

(4275)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile successivo, registro n. 15 Finanze, foglio n. 240, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal brigadiere della Guardia di finanza Vaiani Antonio avverso il provvedimento del Ministro per le finanze 4 agosto 1959, con il quale non veniva accolta la richiesta di rettifica dell'anzianità nel grado di brigadiere.

(4218)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 7 dicembre 1960 è stato accolto il ricorso straordinario presentato dalle sigg.re Ghiselli Elena e Rita contro il provvedimento col quale l'Intendenza di finanza di Bologna dichiarava sottoposti a privilegio speciale per debito d'imposta gli immobili alle stesse assegnati in proprietà dall'atto di divisione per rogito notaio Gualandi di Bologna del 27 luglio 1950, e precedentemente sottoposti ad accertamento per l'imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, dovuta su tutto il complesso immobiliare caduto nelle successioni di Ghiselli Achille ed Alfredo.

(4186)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1961, registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 1961, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 228, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 25 novembre 1958 dal dott. Galantino Raffaele, domiciliato in Roma, via Tuscolana n. 650, avverso il provvedimento dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, del 6 giugno 1958, con il quale non venne accolta la richiesta di riesame del trattamento di quiescenza a suo tempo corrisposto al ricorrente dalla Gestione Raggruppamenti Autocarri (G.R.A.).

(4214)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 159

Corso dei cambi del 14 luglio 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,59	620,60	620,57	—	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	598,75	599,50	600 —	600 —	598 —	—	599,80	599 —	598,75	598,75
Fr. Sv.	143,81	143,81	143,815	143,825	143,80	—	143,81	143,82	143,82	143,81
Kr. D.	89,50	89,50	89,48	89,49	89,45	—	89,5025	89,50	89,50	89,50
Kr. N.	86,53	86,52	86,50	86,54	86,50	—	86,5035	86,52	86,53	86,50
Kr. Sv.	120,02	120,02	120,03	120,055	119,95	—	120,04	120,02	120,02	120,03
Fol.	172,75	172,75	172,72	172,745	172,75	—	172,76	172,75	172,75	172,75
Fr. B.	12,46	12,47	12,4725	12,475	12,45	—	12,45625	12,45	12,46	12,46
Fr. Fr. (N.F.)	126,65	126,65	126,68	126,745	126,65	—	126,68	126,65	126,66	126,65
Lst.	1727,98	1728,10	1727,90	1728,15	1727,75	—	1728,20	1728 —	1727,95	1728,25
Dm. occ.	156 —	155,98	156 —	156,03	155,95	—	155,98	156 —	155,99	155,99
Scell. Austr.	24,04	24,05	24,03	24,0625	23,98	—	24,055	24,02	24,05	24,05
Escudo Port.	21,60	21,58	21,60	21,59	21,60	—	21,56	21,60	21,59	21,60

Media dei titoli del 14 luglio 1961

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	89,75
Id. 3,50 % 1902	91,50
Id. 5 % 1935	105,875
Redimibile 3,50 % 1934	97,175
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,025
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98 —
Id. 5 % 1936	99,75
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,425
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,80
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,475
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	102,95
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,125
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,625

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 luglio 1961

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	599,90
1 Franco svizzero	143,817
1 Corona danese	89,496
1 Corona norvegese	86,537
1 Corona svedese	120,047
1 Fiorino olandese	172,752
1 Franco belga	12,471
1 Franco nuovo (N.F.)	126,712
1 Lira sterlina	1728,175
1 Marco germanico	156,005
1 Scellino austriaco	24,059
1 Escudo Port.	21,575

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche di intestazioni di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 1.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	247335	420 —	Bruno Mimita e Nerina fu *Bartolomeo*, minori sotto la patria potestà della madre Battistino Adalgisa fu Giorgio dom. a Cuneo	Bruno Mimita e Nerina fu *Paolo Bartolomeo*, minori sotto la patria potestà della madre Battistino Adalgisa fu Giorgio dom. a Cuneo
Id.	247333	420 —	Bruno Mimita fu *Bartolomeo* minore sotto la patria potestà della madre Battistino Adalgisa fu Giorgio dom. a Cuneo	Bruno Mimita fu *Paolo Bartolomeo*, minore sotto la patrita potestà della madre ecc. come contro
Id.	247334	420 —	Bruno Nerina fu *Bartolomeo*, minore sotto la patria potestà della madre Battistino Adalgisa, ecc.	Bruno Nerina fu *Paolo Bartolomeo*, minore sotto la patria potestà della madre, ecc. come contro
Rendita 5 % (1935)	141240	1.400 —	Girani *Annunciata* fu Antonio, moglie di Gilardone Paolo dom. in Codevilla (Pavia)	Girani *Maurina* fu Antonio, ecc. come contro
Id.	59852	1.600 —	Quaglino Alberto fu Cesare dom. a Torino, usufrutto vitalizio senza esibizione di fede di vita a Bertagna *Margherita* fu Salvatore, ved. di Quaglino Cesare dom. a Torino	Quaglino Alberto fu Cesare dom. a Torino, usufrutto vitalizio senza esibizione di fede di vita a Bertagna *Domenica Margherita* fu Salvatore ved. di Quaglino Cesare dom. a Torino
Id.	51694	1.600 —	Quaglino Cesare fu Cesare dom. a Torino, usufrutto vitalizio a Bertagna *Margherita* fu Salvatore dom. a Torino	Quaglino Cesare fu Cesare dom. a Torino, usufrutto vitalizio a Bertagna *Domenica* fu Salvatore dom. a Torino
Id.	57231	1.600 —	Quaglino Rosa fu Cesare ecc. come sopra	Quaglino Rosa fu Cesare ecc. come sopra
Id.	56062	1.600 —	Quaglino Ercole fu Cesare ecc. come sopra	Quaglino Ercole fu Cesare ecc. come sopra
B. T. N. 5 % (1960)	2719	5.000 —	Evoli *Amelia* di Mario	Evoli *Amelia nata il 29 aprile 1952 a Melito di Porto Salvo, minore sotto la patria potestà del padre Mario*
Red. 3,50 % (1934)	498185	4.581,50	Di Giuseppe Giacoma fu Carlo moglie di Scaminaci *Antonio* dom. in S. Margherita Belice (Agrigento) dotale	Di Giuseppe Giacoma fu Carlo, moglie di Scaminaci *Pier Antonio* ecc. come contro
Cons. 3,50 % (1906)	544599	350 —	Stronati Delia di Alfredo moglie di Testa *Giovanni Marco* fu Giovanni dom. in Torino, dotale	Stronati Delia di Alfredo moglie di Testa *Marco Giovanni* fu Giovanni dom. in Torino, dotale
Red. 3,50 % (1934)	15573	406 —	Stronati Delia di Alfredo, moglie di Testa *Giovanni Marco fu Giovanni Stefano*, dom. a Torino, dotale	Stronati Delia di Alfredo, moglie di Testa *Marco Giovanni fu Giovanni*, dom. a Torino, dotale
Id.	117281	525 —	Borello *Luigia di Giovanni Battista*, moglie di Maberto Rodolfo dom. in Giaglione (Torino)	Borello *Cristina Metilde di Gio Battista*, moglie ecc. come contro
B. T. N. 5 % (1961)	1220	7.500 —	Barberis *Virginio Giuseppe fu Carlo* dom. a Bistagno (Alessandria) ipotecato per supplemento cauzione	Barberis *Giuseppe Virginio* fu Carlo dom. a Bistagno (Alessandria) ecc. come contro
Red. 3,50 % (1934)	475587	385 —	Gambaro Agnese fu Giacomo, dom. in Agio di Struppa (Genova) usufrutto vitalizio a Gambaro *Teresa* fu Gio Batta ved. Burlando	Gambaro Agnese fu Giacomo dom. in Agio di Struppa (Genova) usufrutto vitalizio a Gambaro *Angela Teresa* fu Gio Batta ved. Burlando
Id.	263839	290,50	Gambaro Emanuele fu Giacomo dom. in Agio di Struppa (Genova) usufrutto vitalizio come sopra	Gambaro Emanuele fu Giacomo dom. in Agio di Struppa (Genova) usufrutto vitalizio come sopra
Id.	410330	70 —	Come sopra	Come sopra
Id.	263837	350 —	Gambaro Francesco fu Giacomo dom. in Agio di Struppa (Genova) usufrutto vitalizio a Gambaro *Teresa* fu Gio Batta ved. Burlando, ecc.	Gambaro Francesco fu Giacomo dom. in Agio di Struppa (Genova) usufrutto vitalizio a Gambaro *Angela Teresa* fu Gio Batta ved. Burlando ecc.
Id.	410327	35 —	Come sopra	Come sopra
Id.	263836	350 —	Gambaro Luigi fu Giacomo ecc. come sopra	Gambaro Luigi fu Giacomo ecc. come sopra
Id.	410326	35 —	Come sopra	Come sopra
Id.	263835	350 —	Gambaro Angela fu Giacomo ecc. come sopra	Gambaro Angela fu Giacomo ecc. come sopra

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 % (1934)	410325	35 —	Gambaro Angela fu Giacomo dom. in Agio di Struppa (Genova) usufrutto vitalizio a Gambaro *Teresa* fu Gio Batta ved. Burlando, ecc.	Gambaro Angela fu Giacomo dom. in Agio di Struppa (Genova) usufrutto vitalizio a Gambaro *Angela Teresa* fu Gio Batta, ved. Burlando, ecc.
B. T. N. 5 % (1940) Serie A	5706	50 —	Gambaro Angela fu Giacomo usufrutto vitalizio a Gambaro *Teresa* fu Gio Batta ved. Burlando dom. in Genova	Gambaro Angela fu Giacomo usufrutto vitalizio a Gambaro *Angela* fu Gio Batta ecc. come contro
Id. Serie N	327	25 —	Come sopra	Come sopra
Id. Serie A	5712	50 —	Gambaro Luigi fu Giacomo usufrutto vitalizio, ecc. come sopra	Gambaro Luigi fu Giacomo usufrutto vitalizio, ecc. come sopra
Id. Serie P	325	25 —	Come sopra	Come sopra
Id. Serie A	5711	50 —	Gambaro Agnese fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Burlando Teresa fu Emanuele ved. Gambaro, usufrutto vitalizio a Gambaro *Teresa* fu Gio Batta ved. Burlando	Gambaro Agnese fu Giacomo, minore sotto la patria potestà della madre Burlando Teresa fu Emanuele ved. Gambaro, usufrutto vitalizio a Gambaro *Angela* fu Gio Batta ved. Burlando
Id. Serie I	336	25 —	Come sopra	Come sopra
Id. Serie A	5707	50 —	Gambaro Emanuele fu Giacomo usufrutto vitalizio a Gambaro *Teresa* fu Gio Batta ved. Burlando	Gambaro Emanuele fu Giacomo usufrutto vitalizio a Gambaro *Angela* fu Gio Batta ved. Burlando
Id. Serie N	332	25 —	Come sopra	Come sopra
Id. Serie A	5713	50 —	Gambaro Francesco fu Giacomo usufrutto vitalizio, ecc. come sopra	Gambaro Francesco fu Giacomo usufrutto vitalizio, ecc come sopra
Id. Serie N	334	25 —	Come sopra	Come sopra
Cons. 3,50 % (1906)	853838	1.960 —	Bocca Renato fu Giuseppe dom. in Gambolò (Pavia) usufrutto vitalizio a Molinari *Angela* fu Giuseppe ved. di Bocca Giuseppe dom. in Gambolò (Pavia)	Bocca Renato fu Giuseppe dom. in Gambolò (Pavia) usufrutto vitalizio a Molinari *Maria Angela* fu Giuseppe ved. di Bocca Giuseppe dom. in Gambolò (Pavia)
Id.	853839	420 —	Come sopra	Come sopra

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 6 luglio 1961

Il direttore generale: GRECO

(4180)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Ischitella (Foggia) ed Aquilonia (Avellino)

IL DIRETTORE GENERALE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Visti l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928 e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, e le successive modificazioni ed integrazioni e i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto il regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, modificato con decreto presidenziale 19 aprile 1948, n. 482;

Viste le proposte formulate dal Banco di Napoli - Sezione di credito agrario, con sede in Napoli;

Dispone:

1. Il sig. Giovanni Valente fu Giulio è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ischitella (Foggia).

2. Il sig. Giuseppe Iannece di Nicola è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Aquilonia (Avellino).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1961

Il direttore generale: BAFFI

(4073)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 giugno 1961) il Bollettino n. 21 della provincia di Bari, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto di lavoro 30 settembre 1959 integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1959 per gli operai dipendenti da aziende esercenti l'attività di escavazione e lavorazione materiali lapidei nella provincia di Bari.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 giugno 1961) il Bollettino n. 22 della provincia di Bari, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto 30 marzo 1960 integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro 22 settembre 1959 per il personale dipendente da alberghi, pensioni e locande della provincia di Bari.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 giugno 1961) il Bollettino n. 23 della provincia di Bari, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 12 gennaio 1960 che fissa le tabelle salariali dei lavoratori agricoli della provincia di Bari.

Il Ministro: SULLO

(4224)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 giugno 1961) il Bollettino n. 11 della provincia di Livorno, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 15 luglio 1960 per la modifica dell'accordo integrativo provinciale 31 maggio 1954 per i dipendenti da pubblici esercizi della provincia di Livorno.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 giugno 1961) il Bollettino n. 12 della provincia di Livorno, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 11 marzo 1960, integrativo al Contratto nazionale di lavoro 12 agosto 1959, per i dipendenti cinema e cinema-teatri della provincia di Livorno.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 giugno 1961) il Bollettino n. 13 della provincia di Livorno, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 10 giugno 1960 integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959 per le aziende esercenti le industrie dei prodotti del legno e del sughero della provincia di Livorno.

Il Ministro: SULLO

(4225)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 giugno 1961) il Bollettino n. 18 della provincia di Cremona contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Convenzione 16 febbraio 1952 per l'estensione della assistenza sanitaria e farmaceutica « extra legem » ai lavoratori agricoli della provincia di Cremona.

2. — Accordo 5 marzo 1957 modificativo della Convenzione 16 febbraio 1952 per l'estensione dell'assistenza sanitaria e farmaceutica « extra legem » ai lavoratori agricoli della provincia di Cremona.

3. — Accordo 23 gennaio 1958 per il rinnovo del Contratto collettivo di lavoro da valere per i salariati agricoli della provincia di Cremona per le annate agrarie 1957-1958 e 1958-1959 e per il rinnovo della Convenzione 16 febbraio 1952 concernente l'estensione dell'assistenza sanitaria e farmaceutica « extra legem » ai lavoratori agricoli della provincia di Cremona.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 giugno 1961) il Bollettino n. 19 della provincia di Cremona, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo tabellare 26 giugno 1955 integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 25 maggio 1954 e del successivo accordo 16 dicembre 1954 per il personale delle agenzie di assicurazione in gestione libera della provincia di Cremona.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 giugno 1961) il Bollettino n. 20 della provincia di Cremona, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto 31 maggio 1960 integrativo al Contratto collettivo nazionale di lavoro 15 maggio 1959 per i dipendenti da caffè-bars, birrerie, gelaterie, pasticcerie, ristoranti e trattorie della provincia di Cremona.

Il Ministro: SULLO

(4226)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (12 giugno 1961) il Bollettino n. 27 della provincia di Milano, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto provinciale integrativo di lavoro 15 luglio 1960 per il personale dipendente da cooperative di consumo e da consorzi da queste costituiti nella provincia di Milano.

Il Ministro: SULLO

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (12 giugno 1961) il Bollettino n. 38 della provincia di Milano, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo di lavoro 31 gennaio 1960 per gli operai dipendenti da aziende di Monza e della Brianza esercenti la fabbricazione delle maniglie e simili accessori per mobili, qualunque sia la materia con la quale sono prodotte.

2. — Contratto salariale 13 novembre 1956 per gli operai addetti all'industria del feltro e cappello di lana di Monza e della Brianza.

Il Ministro: SULLO

(4227)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (20 giugno 1961) il Bollettino n. 7 della provincia di Trento, contenente i sottoindicati accordi pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo salariale di conglobamento 10 settembre 1954 per i dipendenti da aziende artigiane della provincia di Trento.

2. — Contratto collettivo di lavoro 1° luglio 1956 da valere per gli apprendisti dipendenti da aziende artigiane della provincia di Trento.

3. — Contratto collettivo di lavoro 6 novembre 1956 da valere per gli apprendisti dipendenti da aziende artigiane della provincia di Trento.

4. — Accordo 11 ottobre 1957 per i dipendenti da aziende artigiane dei grafici della provincia di Trento.

5. — Contratto di lavoro 14 ottobre 1956 per lavoratori dipendenti da aziende artigiane del mandamento di Rovereto, Riva e Tione (Trento).

6. — Contratto di lavoro 14 ottobre 1956 per apprendisti di aziende artigiane del mandamento di Rovereto, Riva e Tione (Trento).

Il Ministro: SULLO

(4228)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (11 aprile 1961) il Bollettino n. 6 della Regione Trentino-Alto Adige, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto collettivo regionale di lavoro 16 luglio 1951 per gli addetti all'industria del porfido della Venezia Tridentina.

2. — Accordo 27 agosto 1953 per il rinnovo del Contratto collettivo regionale di lavoro 16 luglio 1951 per gli addetti all'industria del porfido della Venezia Tridentina.

3. — Accordo 8 settembre 1954 per il conglobamento e riassetto zonale per i lavoratori del porfido della Venezia Tridentina.

4. — Accordo 26 ottobre 1956 per il rinnovo del contratto del porfido della Venezia Tridentina.

Il Ministro: SULLO

(4229)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (3 maggio 1961) il Bollettino n. 4 della provincia di Sassari, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1949, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Tabelle salariali annesse al contratto del 14 maggio 1952 pubblicato nel Bollettino ufficiale n. 2 della provincia di Sassari.

Il Ministro: SULLO

(4233)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (24 giugno 1961) il Bollettino n. 5 della provincia di Padova, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo salariale 10 luglio 1959 per i lavoranti panettieri dipendenti da panifici della provincia di Padova.

2. — Accordo 28 maggio 1955 fra l'Associazione agenti di assicurazioni di Padova e il sindacato dipendenti da agenzie di assicurazioni in appalto di Padova con accordo aggiuntivo 30 maggio 1955.

3. — Contratto collettivo aziendale di lavoro 30 giugno 1956 per la Banca antoniana di Padova.

4. — Accordo 28 febbraio 1958 per il personale esattoriale della Banca antoniana di Padova.

5. — Accordo 23 febbraio 1957 per il personale esattoriale della Banca popolare di Padova e Treviso - Sede centrale Padova.

6. — Accordo 1° luglio 1959 per la Banca popolare di Padova e Treviso.

Il Ministro: SULLO

(4230)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (30 giugno 1961) il Bollettino n. 18 della provincia di Bolzano, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1960, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo 4 maggio 1960 integrativo del Contratto collettivo nazionale di lavoro 19 giugno 1959 per le industrie dei prodotti del legno e del sughero della provincia di Bolzano.

Il Ministro: SULLO

(4231)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (16 giugno 1961) il Bollettino n. 15 della provincia di Catanzaro, contenente il sottoindicato accordo pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Accordo collettivo di lavoro 2 agosto 1960 integrativo del Contratto nazionale di lavoro 27 novembre 1959 per gli operai addetti all'industria mineraria della provincia di Catanzaro.

Il Ministro: SULLO

(4232)

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (27 giugno 1961) il Bollettino n. 16 della provincia di Taranto, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741 e legge 1° ottobre 1960, n. 1027:

1. — Contratto salariale 24 gennaio 1949 integrativo al Contratto nazionale lavoranti panettieri della provincia di Taranto.

2. — Contratto salariale 5 aprile 1950 integrativo al Contratto nazionale lavoranti panettieri della provincia di Taranto.

3. — Accordo 11 agosto 1952 per i lavoranti panettieri della provincia di Taranto.

4. — Accordo 22 giugno 1956 per l'aggiornamento della indennità di contingenza ai lavoranti panettieri della provincia di Taranto.

5. — Accordo salariale 24 aprile 1957 aggiuntivo all'integrativo provinciale per i lavoranti panettieri della provincia di Taranto.

Il Ministro: SULLO

(4234)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorsi nelle carriere del personale ausiliario dell'Amministrazione finanziaria riservati al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 27 febbraio 1955, n. 53, che all'art. 7 detta norme per il conferimento dei posti resisi vacanti in applicazione dell'esodo volontario mediante concorsi riservati al personale non di ruolo e appartenente ai ruoli aggiunti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti nelle carriere del personale ausiliario della Amministrazione finanziaria i seguenti concorsi per titoli riservati al personale non di ruolo e dei ruoli aggiunti in servizio presso le Amministrazioni dello Stato:

1) concorso per titoli a cinquantasei posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale e delle intendenze di finanza;

2) concorso per titoli a trentatre posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette;

3) concorso per titoli a due posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione provinciale delle tasse ed imposte indirette sugli affari;

4) concorso per titoli a trentasette posti di commesso in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette;

5) concorso per titoli a trentuno posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione provinciale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

6) concorso per titoli a due posti di custode in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione provinciale del demanio;

7) concorso per titoli a un posto di agente tecnico in prova nella carriera del personale ausiliario tecnico della Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza;

8) concorso per titoli a cinque posti di bollatore del registro in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione provinciale delle tasse ed imposte indirette sugli affari.

I suddetti concorsi sono integrati da una prova pratica di scrittura sotto dettato; quelli indicati ai numeri 7) e 8) anche da una prova di idoneità tecnica secondo quanto stabilito al successivo art. 11.

Art. 2.

Titolo di studio

Per l'ammissione ai concorsi gli aspiranti debbono aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza di quinta elementare).

Art. 3.

Limiti di età

Per partecipare ai concorsi in parola si prescinde dal requisito concernente il limite massimo di età prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, numero 1340.

Art. 4.

Presentazione delle domande

Le domande di ammissione ai concorsi indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 200 (vedi schema esemplificativo, allegato *A*) e firmate dagli aspiranti di proprio pugno dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, o ad una delle Intendenze di finanza entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate alle Intendenze di finanza o al Ministero - Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, dopo il termine sopra indicato anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla predetta Direzione generale affari generali e personale - Ufficio concorsi, ovvero da una Intendenza di finanza.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

la data e il luogo di nascita;

il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l'Amministrazione presso la quale prestano servizio indicando se sono impiegati non di ruolo o dei ruoli aggiunti, la categoria o il ruolo di appartenenza e la data di assunzione;

gli eventuali altri servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei servizi stessi.

Dalle domande dovrà risultare altresì:

il domicilio;

l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

la dichiarazione che il candidato sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

La autenticazione della firma può essere sostituita dal visto apposto sulla domanda dal capo dell'ufficio nel quale l'impiegato presta servizio.

Qualora il candidato intenda partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1 dovrà produrre distinte domande.

Art. 5.

Presentazione dei titoli

I candidati hanno facoltà di produrre a corredo delle domande di ammissione ai concorsi, qualsiasi titolo, diploma od attestato ufficiale che essi ritengano utile ai fini dei concorsi stessi.

Non si terrà conto dei documenti che perverranno dopo il termine indicato all'art. 4 anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Art. 6.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione ai concorsi debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande

I requisiti che diano titolo di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 8.

Art. 7.

Commissioni giudicatrici

Le Commissioni giudicatrici che verranno nominate con successivo decreto ministeriale a termini del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, determinano i criteri di valutazione dei titoli, esprimono il giudizio sulla prova pratica di scrittura sotto dettato e sulla prova di idoneità tecnica quando prescritta, e formano le graduatorie di merito degli aspiranti giudicati idonei.

Art. 8.

Termine per la presentazione dei documenti

I concorrenti dichiarati idonei che intendono far valere titoli di preferenza nella nomina, devono far pervenire all'ufficio concorsi della Direzione generale affari generali e personale del Ministero delle finanze entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 10.

I concorreni dichiarati vincitori devono far pervenire all'ufficio di cui sopra, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i documenti di rito elencati nel successivo art. 9.

Art. 9.

Documentazione di rito che devono produrre i candidati dichiarati vincitori

I candidati dichiarati vincitori dovranno produrre, nel termine stabilito dal secondo comma del precedente art. 8 e quelli residenti all'estero nel termine di cui sopra prorogato di trenta giorni, i seguenti documenti a seconda che siano impiegati non di ruolo o dei ruoli aggiunti.

I. - *Documenti da produrre dai candidati impiegati non di ruolo*:

A) titolo di studio: titolo originale di studio o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, su carta da bollo da L. 200, della licenza di 5ª elementare;

B) estratto dell'atto di nascita, redatto su carta da bollo da L. 100. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine se il candidato è nato nel territorio della Repubblica ovvero, se nato all'estero, sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita i candidati nati all'estero, potranno produrre un certificato dell'autorità consolare; la firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi;

E) certificato penale su carta bollata da L. 200 rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica;

F) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dallo esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.

Le firme apposte su tutti i documenti indicati alle precedenti lettere *A*), *B*), *C*), *D*), *E*), *F*), non sono soggette a legalizzazione ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

Dovranno invece, ai sensi dell'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme apposte sui diplomi originali e sui certificati di studi dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute con sede fuori della provincia di Roma;

G) documento militare:

1) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia od estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200 rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

2) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

3) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

a) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

b) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

4) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero, analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato penale;

4) un certificato rilasciato su carta bollata da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

H) copia dello stato matricolare o certificato di servizio (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciati dall'Amministrazione dalla quale l'aspirante dipende, muniti dalla prescritta marca da bollo (L. 200) debitamente annullata.

II. - *Documenti da produrre dai candidati impiegati dei ruoli aggiunti*:

A) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200 con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici;

B) titolo di studio;

C) certificato medico.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma secondo del precedente art. 8:

1) copia dello stato matricolare e certificato di servizio;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato penale;
5) certificato medico.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato di ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza presentati a questo o ad altri Ministeri o ad altri Enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 10.

Titoli che danno diritto di preferenza nelle nomine

Ai fini dell'applicazione delle preferenze previste a parità di merito dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, degli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei coniugati e vedovi gli interessati potranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8, i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-1918 presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del Giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana. Tali documenti debbono essere rilasciati in carta bollata da L. 100 dall'ufficio stralcio della ex milizia fiumana;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937 in carta bollata da L. 100;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti) i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori — al seguito delle Forze armate alleate operanti — i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alle bonifiche dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1385, e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

e) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

f) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 ovvero dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o a causa di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione d'invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

g) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

h) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o a causa di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto. Gli orfani per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *f)* dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

l) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *h)* nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 148 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

o) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una atte-

stazione del prefetto della provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100, in conformità al modello, previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

p) gli insigniti di medaglia al valor militare o di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra ed i feriti di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto e del documento di concessione;

q) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 11.
Prove pratiche di scrittura sotto dettato e prove di idoneità tecnica

Per la svolgimento delle prove pratiche di scrittura sotto dettato e, per i concorsi indicati ai n. 7 e 8 del precedente art. 1, delle prove di idoneità tecnica, si osserveranno le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

La prova di idoneità tecnica per il concorso ad agente tecnico nella carriera del personale ausiliario tecnico dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, verterà sulla manutenzione delle macchine da scrivere e calcolatrici e, per il concorso a bollatore del registro nella carriera del personale ausiliario della Amministrazione delle tasse e imposte indirette sugli affari, verterà sull'uso delle macchine bollatrici.

Le prove pratiche di scrittura sotto dettato e le prove di idoneità tecnica avranno luogo nei giorni che saranno stabiliti con successivi decreti da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e si effettueranno nella sede di Roma.

Ai candidati sarà data tempestiva comunicazione del giorno dell'ora e del luogo in cui tanto le prove pratiche di scrittura sotto dettato quanto le prove di idoneità tecnica saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del combiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove pratiche di scrittura sotto dettato e le prove di idoneità tecnica i candidati dovranno essere muniti del libretto ferroviario personale e, qualora ne siano sprovvisti, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo è di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco e di L. 200 se fatta da un notaio;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità.

Art. 12.
Graduatoria dei concorsi

Le graduatorie generali di merito dei candidati giudicati idonei saranno formate secondo l'ordine dei punti complessivamente assegnati a ciascuno di essi nella valutazione dei titoli, nella prova pratica di scrittura sotto dettato ed, ove prescritta, nella prova di idoneità tecnica.

Le graduatorie dei vincitori saranno formate con l'osservanza delle preferenze previste, a parità di merito, dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le graduatorie dei concorsi saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* dell Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13
Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi saranno ammessi all'impiego ed assunti temporaneamente in prova per il periodo di mesi sei, dopo di che, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfarevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

I vincitori dei concorsi che si trovino nelle condizioni previste dal quinto comma dell'art. 10 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, beneficieranno della esenzione del periodo di prova.

Art. 14.
Trattamento economico

Ai vincitori dei concorsi indetti col presente decreto ammessi all'impiego, spetta, durante il periodo di prova il trattamento economico della qualifica iniziale, ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori dei concorsi i quali provengono dai ruoli aggiunti e che siano provvisti di uno stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori impiegati non di ruolo viene conservato il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 marzo 1961

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1961
Registro n. 20 *Finanze, foglio n* 168. — BENNATI

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al:

Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale Ufficio concorsi - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (prov. . . . .) il . . . . . . e residente in . . . . (prov. di . . . . . .) via . . . . . . n. . . . in servizio presso (1) . . . . dal . . . . (2) in qualità di (3) . . . . chiede di essere ammesso al concorso . . . .

Dichiara di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (4) di non aver riportato condanne penali (5) di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso la Scuola di . . . . in data . . . . e per quanto riguarda gli obblighi militari di (6) . . . .

Dichiara altresì di aver prestato in precedenza servizio presso altra Amministrazione statale in qualità di . . . . dal . . . . . . al . . . . e di aver lasciato il servizio stesso per i seguenti motivi . . . .

Dichiara infine di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza.

. . . . . . li . . . . 196 . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .

---

(1) Amministrazione dalla quale gli aspiranti dipendono

(2) Data di assunzione in servizio.

(3) Indicare se impiegato non di ruolo o dei ruoli aggiunti, la categoria o il ruolo di appartenenza.

(4) In caso contrario, di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) In caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e la autorità giudiziaria che lo ha emesso nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) Di aver già prestato servizio militare, ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva; ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato » gode di congedo o di rinvio in qualità di . ovvero perchè riformato o rivedibile.

(7) La firma dell'aspirante apposta in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazzione di firme ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

L'autorizzazione della firma può essere sostituita dal visto del capo dell'ufficio nel quale l'impiegato presta servizio.

(3673)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Nomina delle Commissioni esaminatrici per l'espletamento del concorso pubblico a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1419.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato »;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1419, registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1960, registro n. 43 bilancio Trasporti, foglio n. 30, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a millequattrocento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

Le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, sono composte come segue:

Compartimento di Ancona:
Cerri dott. Tullio, ispettore capo, presidente;
Agostinoni Andrea, capo gestore superiore, membro;
Pacini rag. Ascloniade, ispettore principale a riposo, membro;
Cieri rag. Paolo, segretario capo, segretario.

Compartimento di Bari:
Furrer dott. ing. Edoardo, ispettore capo, presidente;
De Liddo dott. Giulio, ispettore di 1ª classe, membro;
Betti Alfredo, capo stazione superiore a riposo, membro;
Cesaria Carmine, segretario capo, segretario.

Compartimento di Bologna:
Paggi dott. Bruno, ispettore capo superiore, presidente;
Amadesi Alfonso, ispettore principale, membro;
Morini Lucio, capo stazione superiore a riposo, membro;
Pasi Guido, segretario capo, segretario.

Compartimento di Cagliari:
Furrer ing. Edoardo, ispettore capo, presidente;
Cacciola dott. Giovanni, ispettore di 1ª classe, membro;
Cattaneo Carlo, capo gestore superiore a riposo, membro;
Marras dott. Antonio, segretario capo, segretario.

Compartimento di Firenze:
Mazzoni dott. Aldo, ispettore capo, presidente;
Benini dott. Aldo, ispettore di 1ª classe, membro;
Pinoschi Vittorio, capostazione superiore a riposo, membro;
Franceschetti Sirio, coadiutore capo, segretario.

Compartimento di Genova:
Cozzolino dott. Annibale, ispettore capo superiore, presidente;
Carbone Carlo, capo gestore superiore, membro;
Selvaggi dott. Sigismondo, ispettore capo a riposo, membro;
Schiavina Francesco, segretario capo, segretario.

Compartimento di Milano:
Bertinelli dott. Aldo, ispettore capo superiore, presidente;
Faggiano ing. Ivan, ispettore principale, membro;
Fiocchi Ugo, capo gestore superiore a riposo, membro;
Antomelli Renzo, segretario superiore, segretario.

Compartimento di Napoli:
Grossi ing. Domenico, ispettore capo, presidente;
Rufolo Felice, capo stazione principale, membro;
De Vivo rag. Giovanni, ispettore principale a riposo, membro;
Iannone Antonio, segretario capo, segretario.

Compartimento di Palermo:
Saya ing. Egidio, ispettore capo, presidente;
Mantia Giovanni, capo stazione superiore, membro;
Achiardi rag. Giovanni, ispettore capo a riposo, membro;
Rizzuto Pietro, segretario capo, segretario.

Compartimento di Reggio Calabria:
Caroniti ing. Filadelfio, ispettore capo superiore, presidente;
Montella dott. Luigi, ispettore di 1ª classe, membro;
Buccafurri Umberto, capo stazione superiore a riposo, membro;
Cagliostro Giorgio, segretario capo, segretario.

Compartimento di Roma:
Bufarini dott. Francesco, ispettore capo, presidente;
Renzi Mario, capo stazione sovrintendente, membro;
Spiezia dott. Ubaldo, ispettore capo a riposo, membro;
Zavarise Giovanni, segretario capo, segretario.

Compartimento di Torino:
De Chicchio dott. Luigi, ispettore capo superiore, presidente;
Campatelli Omero, capo stazione sovrintendente, membro;
Valente rag. Timoteo, ispettore di 1ª classe a riposo, membro;
Garavelli dott. Mario, segretario capo, segretario.

Compartimento di Trieste:
Carriero ing. Giuseppe, ispettore capo superiore, presidente;
Capone dott. Renato, ispettore di 1ª classe, membro;
Pizzoni Roberto, capo stazione superiore a riposo, membro;
Massaini dott. Fulvio, segretario capo, segretario.

Compartimento di Venezia:
Donato Leonardo, ispettore capo, presidente;
Funari dott. Colombo, ispettore principale, membro;
Rinaldi Amedeo, capo gestione superiore, membro;
Angelini Sergio, coadiutore capo, segretario.

Compartimento di Verona:
Pennisi ing. Salvatore, ispettore capo, presidente;
Pedrazzi dott. Giannino, ispettore di 1ª classe, membro;
Asinari Arnaldo, capo gestione superiore a riposo, membro.
Infantino dott. Alfonso, interprete principale, membro aggiunto per la lingua tedesca;
Campagnari dott. Raffaello, segretario capo, segretario.

Roma, addì 1° luglio 1961

Il Direttore generale

(4202)

Nomina delle Commissioni esaminatrici per l'espletamento del concorso pubblico a cinquecento posti di conduttore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1420.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, concernente le « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato »;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1960, n. 1420, registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1960, registro n. 43 bilancio Trasporti, foglio n. 31, con il quale è stato

indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a cinquecento posti di conduttore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Delibera:

Le Commissioni esaminatrici compartimentali per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, sono composte come segue:

Compartimento di Ancona:
Davite ing. Adelmo, ispettore capo, presidente;
Fiorani dott. Enzo, ispettore principale, membro;
Francia Celeste, capo stazione superiore a riposo, membro;
Benvenuto Enzo, segretario superiore, segretario.

Compartimento di Bari:
Vadacca ing. Domenico, ispettore capo, presidente;
Carbone dott. Mario, ispettore principale, membro;
Tamburro Giovanni, capo gestore superiore a riposo, membro;
Di Giulio dott. Donato, segretario capo, segretario.

Compartimento di Bologna:
D'Angelio ing. Renato, ispettore capo, presidente;
Angelini dott. Azelio, ispettore principale, membro;
Pasquariello Gennaro, capo stazione superiore a riposo, membro;
Caporale Nicola, segretario capo, segretario.

Compartimento di Cagliari:
Lucni dott. Aldo, ispettore capo, presidente;
Contarini Mario, capo stazione superiore, membro;
Melis dott. Francesco, ispettore principale a riposo, membro;
Manca Emilio, coadiutore capo, segretario.

Compartimento di Firenze:
Magherini ing. Giuseppe, ispettore capo, presidente;
Pescio dott. Giovanni, ispettore di 1ª classe, membro;
Grossi Pietro, capo stazione sovrintendente, membro;
Sarri Mario, coadiutore capo, segretario.

Compartimento di Genova:
Moretta Giovanni, ispettore capo, presidente;
Bertani Luigi, capo personale viaggiante superiore, membro;
Marazza dott. Luigi, ispettore capo a riposo, membro;
Massara Augusto, segretario capo, segretario.

Compartimento di Milano:
Puccio ing. Salvatore, ispettore capo, presidente;
Papa dott. Giovanni, ispettore principale, membro;
Zanenga Luigi, capo stazione sovrintendente a riposo, membro;
Zavattaro rag. Aldo, segretario capo, segretario.

Compartimento di Napoli:
Ferone ing. Carlo, ispettore capo superiore, presidente;
Correa dott. Federico, ispettore principale, membro;
Mucciacciaro Gerardo, capo stazione superiore a riposo, membro;
Contardi dott. Giovanni, segretario capo, segretario.

Compartimento di Palermo:
Volanti ing. Giuseppe, ispettore capo, presidente;
Spanò dott. Ignazio, ispettore di 1ª classe, membro;
Rizzo Francesco, capo gestore superiore a riposo, membro;
De Cesare Pasquale, coadiutore capo, segretario.

Compartimento di Reggio Calabria:
Bitto ing. Antonino, ispettore capo, presidente;
Locatelli Cipriano, ispettore di 1ª classe, membro;
D'Amore Giuseppe, capo stazione superiore a riposo, membro;
Geria Antonino, segretario capo, segretario.

Compartimento di Roma:
Falcone dott. Giuseppe, ispettore capo superiore, presidente;
Piccinini ing. Marcello, ispettore principale, membro;
Lancia Luigi, capo stazione sovrintendente a riposo, membro;
Genga Argio, segretario capo, segretario.

Compartimento di Torino:
Campana dott. Giuseppe, ispettore capo superiore, presidente;
Parlato dott. Carmelo, ispettore di 1ª classe, membro;
Bandieri Filippo, capo stazione superiore a riposo, membro;
Mola dott. Albino, segretario capo, segretario.

Compartimento di Trieste:
Castellucci dott. Vladimiro, ispettore capo, presidente;
Salvi dott. Leopoldo, ispettore di 1ª classe, membro;
Bartolozzi Alfredo, capo stazione superiore a riposo, membro;
Monni rag. Oreste, segretario capo, segretario.

Compartimento di Venezia:
Spiera ing. Attilio, ispettore capo, presidente;
Basile Rocco, capo stazione superiore, membro;
Ghezzi Arcangelo, ispettore principale a riposo, membro;
Soleni Renato, coadiutore capo, segretario.

Compartimento di Verona:
Lanzone dott. Tito, ispettore capo, presidente;
Michelangeli dott. Mario, ispettore principale, membro;
Feltrin Gino, capo stazione superiore a riposo, membro;
Infantino dott. Alfonso, interprete principale, membro aggiunto per la lingua tedesca;
Mattiello dott. Renato, segretario capo, segretario.

Roma, addì 1° luglio 1961

Il Direttore generale

(4201)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.